

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1 - MATERIE DEL REGOLAMENTO

Le norme per il funzionamento del C.I.S. sono stabilite dalle leggi e dal presente regolamento.

ARTICOLO 2 - DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

Una copia del regolamento deve essere a disposizione dei consiglieri, durante la seduta, nella sala delle riunioni.

Copia del regolamento deve essere consegnata dal Dirigente Scolastico ai consiglieri neoeletti, in occasione della notifica della elezione.

ARTICOLO 3 - INSEDIAMENTO

La prima convocazione è disposta dal Dirigente Scolastico, entro i termini previsti dalle disposizioni ministeriali, esclusivamente per eleggere, con votazioni distinte e a scrutinio segreto, il Presidente del C.I.S., il Vicepresidente e i componenti della Giunta Esecutiva.

Il Dirigente Scolastico presiede l'adunanza fino all'elezione del Presidente che, ad elezione avvenuta, assumerà senza indugio la presidenza del Consiglio stesso.

CAPO II - IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE, LA GIUNTA ESECUTIVA

ARTICOLO 4 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente del C.I.S. è eletto dal Consiglio tra i consiglieri rappresentanti i genitori con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Qualora nella prima votazione non si raggiunga tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione nella stessa seduta, ove è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti.

In caso di parità di voti tra più candidati, la votazione deve ripetersi fino al raggiungimento della maggioranza da parte di uno degli eligendi.

ARTICOLO 5 - ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE

In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente, la presidenza spetta al Vicepresidente o, in mancanza di questo, al consigliere più anziano di età.

In caso di decadenza, di dimissioni o di revoca del Presidente, il C.I.S. provvede alla nuova elezione nella prima adunanza utile, ponendo al primo punto dell'ordine del giorno l'elezione del Presidente.

ARTICOLO 6 - POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta il C.I.S.. Garantisce le prerogative del Consiglio e i diritti di ciascun consigliere.

Convoca le adunanze del Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno. Qualora vengano presentate proposte sugli argomenti da iscriverne all'O.d.G. da parte del C.I.S., della Giunta esecutiva e di almeno un terzo dei consiglieri in carica, il Presidente non può esimersi dall'accettarle, inserendole nell'O.d.G. della prima riunione utile.

Dirige la discussione e lo svolgimento delle adunanze.

Attribuisce la facoltà d'intervento, precisa i termini delle questioni su cui si discute e si vota, assicura l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.

Assicura il mantenimento dell'ordine.

Può disporre l'espulsione dalla sala di quanti, fra il pubblico, causino gravi disordini. Può sospendere o sciogliere l'adunanza per gravi motivi.

ARTICOLO 7 - ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE E DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Il Vicepresidente, che deve essere eletto tra i consiglieri rappresentanti i genitori, ed i membri della Giunta Esecutiva vengono eletti con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

ARTICOLO 8 - REVOCA DEI MANDATI

La maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio può revocare il mandato al Presidente, al Vicepresidente, a ciascuno dei componenti eletti della Giunta Esecutiva, sulla base di distinte mozioni di sfiducia esplicitamente poste all'O.d.G. su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei consiglieri in carica.

CAPO III - I CONSIGLIERI

ARTICOLO 9 - DURATA DEL MANDATO

I consiglieri del C.I.S. durano in carica tre anni, ad esclusione della rappresentanza studentesca che viene rinnovata ogni anno scolastico.

ARTICOLO 10 - DOCUMENTAZIONE

Oltre a quanto previsto dalla legge, i consiglieri possono, durante l'orario di funzionamento della scuola, ottenere dagli uffici di segreteria, per il tramite del DSGA, tutte le informazioni di cui necessitano per lo svolgimento del loro mandato. Hanno altresì il diritto di ottenere in tempo utile copia di atti e documenti connessi con l'attività del C.I.S., anche tramite delega.

Gli atti preparatori, i documenti e le proposte della Giunta esecutiva, relativi agli argomenti iscritti all'O.d.G. del primo consiglio utile, sono a disposizione dei consiglieri presso l'ufficio del DSGA almeno 3 giorni prima della riunione, escluso dal computo il giorno della stessa. Possono essere richiesti in copia dai consiglieri, anche mediante delega, e devono essere consegnati entro 24 ore dalla richiesta e comunque prima della relativa riunione.

ARTICOLO 11 - ASSENZE

Il consigliere è tenuto a giustificare, di regola preventivamente, e comunque entro la prima riunione successiva, la propria assenza alle riunioni del Consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente.

Ogni consigliere giustifica la sua assenza direttamente al Consiglio o, attraverso la Segreteria della scuola (ufficio protocollo), al Presidente del C.I.S..

ARTICOLO 12 - DECADENZA

I consiglieri decadono dalla carica:

- a) per mancanza dei requisiti di eleggibilità;
- b) dopo tre assenze ingiustificate (ovvero non comunicate in forma scritta) consecutive.

Non appena si verifichi un motivo di decadenza, quale quello previsto al punto b), il Presidente del C.I.S. porrà la proposta di decadenza quale primo punto all'O.d.G. della prima adunanza utile, da tenersi in ogni caso entro 15 giorni dal momento in cui si sono verificati i motivi della decadenza.

In tale riunione il Consiglio, accertata la sussistenza di quanto previsto al punto b), prenderà atto della decadenza che diventerà operativa contestualmente.

Dal momento della dichiarazione di decadenza da parte del Consiglio, il consigliere non può più partecipare ai lavori del Consiglio.

ARTICOLO 13 - DIMISSIONI

Le dimissioni dalla carica di consigliere vanno presentate per iscritto al Presidente del C.I.S. o oralmente in Consiglio, e in questo caso verbalizzate, e sono efficaci solo dal momento della loro accettazione.

Il Presidente pone all'O.d.G. della prima riunione utile, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di presentazione, le dimissioni del consigliere. L'accettazione o il rifiuto delle dimissioni deve essere formalmente deliberato dal Consiglio. Il Consiglio ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile dell'interessato.

Se le dimissioni vengono accolte, si procede alla surrogazione del consigliere dimissionario entro la prima riunione successiva.

CAPO IV - MODALITA' DI CONVOCAZIONE

ARTICOLO 14 - CONVOCAZIONE

Il C.I.S. si riunisce su convocazione del Presidente ogni volta che lo stesso organo collegiale ne ravvisi la necessità oppure entro il termine massimo di 10 giorni, quando ne facciano richiesta scritta al Presidente 1/3 dei consiglieri o la Giunta esecutiva. Nella lettera di richiesta devono essere indicate le proposte relative agli argomenti da discutere ed eventualmente da deliberare.

ARTICOLO 15 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE E PER L'O.d.G.

L'atto scritto di convocazione, predisposto e sottoscritto dal Presidente, deve indicare il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco preciso e dettagliato degli argomenti che si devono trattare.

Deve essere consegnato ad ogni consigliere almeno cinque giorni solari prima della riunione, esclusi dal computo il giorno della consegna e il giorno dell'adunanza.

Nel caso di riconvocazione per adunanza andata deserta, ai soli consiglieri assenti a questa ultima riunione va consegnato l'avviso di convocazione almeno 3 giorni prima della seduta, escludendo dal computo il giorno della consegna e dell'adunanza.

All'atto della consegna, i consiglieri devono sottoscrivere per ricevuta l'apposito registro. Per i rappresentanti dei genitori può far fede la firma dei figli allievi dell'Istituto. L'avviso può essere inviato anche mediante telegramma, fonogramma, fax, raccomandata con R.R., posta elettronica.

In mancanza delle formalità suddette l'adunanza si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i membri. Tuttavia, in tale circostanza, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Qualora la data e l'O.d.G. vengano deliberati durante un'adunanza del Consiglio si può omettere l'atto scritto di convocazione per i soli consiglieri presenti.

L'affissione all'albo dell'avviso di convocazione e dell' O.d.G. deve essere fatta entro i termini prescritti per la consegna degli avvisi di convocazione.

ARTICOLO 16 - ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente del C.I.S. ed è costituito dalla voce "Comunicazioni" e dagli argomenti da trattare in ciascuna adunanza. Le comunicazioni sono, notizie, informazioni, che ragioni di urgenza e di opportunità suggeriscono di non rinviare.

In tal caso non si procede né a discussione, né a deliberazione.

L'O.d.G. deve risultare privo di terminologie ambigue o di formule evasivamente generiche e sufficientemente esauriente per consentire ai convocati la possibilità di adeguata documentazione e di valutazione circa l'importanza della seduta stessa.

L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'O.d.G. spettano:

- a) al C.I.S.;
- b) alla Giunta esecutiva;
- c) al Presidente del C.I.S.;
- d) ad almeno 1/3 dei consiglieri in carica.

Modifiche o integrazioni degli argomenti contenuti nell'O.d.G. non potranno essere accolte in corso di assemblea, a meno che non vi sia la volontà unanime di tutti i componenti il C.I.S.

Argomenti di comprovata e documentata urgenza possono essere aggiunti all'O.d.G. con avviso consegnato ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione.

CAPO V - MODALITA' DELLE ADUNANZE

ARTICOLO 17 - ADUNANZE

Le adunanze si svolgono, di norma, almeno una volta al mese dalle 18,30 alle 21,00 nei locali dell'Istituto.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, può decidere di prolungare l'adunanza oltre le ore 21,00, ma non oltre le ore 22.

Sono da considerarsi valide se :

- a) è stato rispettato quanto previsto all'art.15;
- b) è presente la metà più uno dei consiglieri in carica.

Trascorso un quarto d'ora da quella fissata dall'avviso di convocazione e mancando ancora il numero legale, il Presidente dichiara deserta l'adunanza. La seduta successiva avverrà non oltre 7 giorni da quella andata deserta con lo stesso ordine del giorno.

Se all'ora fissata per la conclusione della riunione restano da trattare altri argomenti, il Presidente, completata la discussione e la votazione della proposta in esame, dichiara chiusa l'adunanza.

Il Consiglio si riunirà entro i successivi 10 giorni per la nuova seduta e nell'ordine del giorno, dopo le comunicazioni, verranno posti gli argomenti non trattati nella riunione precedente.

ARTICOLO 18 - PRESENZA DEL PUBBLICO E SUO COMPORTAMENTO

Le sedute del C.I.S. , ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate.

Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto, il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

ARTICOLO 19 - COMUNICAZIONI

All'inizio della riunione si dà luogo, nell'ordine, alle eventuali comunicazioni del Presidente del C.I.S., del Presidente della G.E., nonché dei consiglieri che ne facciano richiesta su fatti di eccezionale rilievo e documentata urgenza per l'Istituto. Le comunicazioni non possono durare più di 2 minuti l'una e non vi può essere dibattito.

ARTICOLO 20 - INTERPELLANZE

Su ogni questione che rientri nelle competenze del C.I.S., ciascun consigliere può presentare interpellanze, consistenti nella richiesta al Presidente e/o al Dirigente Scolastico di informazioni su fatti e sulle ragioni di provvedimenti assunti.

Le interpellanze vanno presentate in forma scritta e devono essere poste all'O.d.G. della prima riunione utile.

L'esame delle interpellanze iscritte all'O.d.G. viene fatto dopo le comunicazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il presentatore o il primo firmatario tra più presentatori illustra per non più di tre minuti l'interpellanza a cui risponde l'interpellato per non più di tre minuti primi.

La replica a tale risposta spetta al solo interpellante che può dichiararsi soddisfatto o meno, indicando i motivi, per un tempo massimo di tre minuti.

L'eventuale replica dell'interpellato non può superare i tre minuti primi.

I consiglieri possono fare richiesta di risposta scritta. In tal caso l'interpellato deve rispondere entro 15 giorni.

ARTICOLO 21 - DURATA COMPLESSIVA DELLE COMUNICAZIONI E DELLE INTERPELLANZE

La fase delle comunicazioni e delle interpellanze non può occupare complessivamente un tempo

superiore all'ora di ogni seduta. Se l'esame non è concluso, il Presidente rinvia le questioni ancora da trattare alla seduta successiva.

ARTICOLO 22 - POTERE D'INIZIATIVA

Nelle materie di competenza, il C.I.S. può discutere e deliberare argomenti non all'O.d.G. o per i quali non esiste proposta della Giunta esecutiva con volontà unanime di tutti i componenti.

Costituiscono eccezione al precedente comma, le deliberazioni del C.I.S. che devono essere adottate su proposta di Giunta Esecutiva (P.A. - Variazioni al P.A. - Conto Consuntivo - Acquisti - Radiazioni ed Eliminazioni residui).

ARTICOLO 23 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

La trattazione degli argomenti, dopo gli adempimenti previsti dagli articoli 20 e 21, procede secondo l'ordine del giorno e non è possibile discutere o votare su argomenti non compresi in esso, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento. Spostamenti nella trattazione degli argomenti all'O.d.G. possono essere proposti con sintetica motivazione dal Presidente o dai consiglieri e devono essere decisi dal Consiglio, senza discussione.

ARTICOLO 24 - MOZIONI

Ogni consigliere può proporre mozioni attinenti agli argomenti in trattazione. Vanno presentate per iscritto al Presidente che le pone in votazione al termine della discussione. Possono essere commentate, immediatamente prima della votazione, da un intervento a favore ed uno contro, ciascuno della durata massima di 3 minuti.

ARTICOLO 25 - MOZIONI D'ORDINE

Le mozioni d'ordine riguardano il rispetto del regolamento e dell'ordine del giorno e determinano la sospensione immediata della discussione e degli eventuali interventi in corso.

Vanno esposte concisamente e possono essere commentate.

Il Consiglio decide senza discussione, sentito il proponente ed un eventuale consigliere contrario, i quali hanno a disposizione non più di tre minuti ciascuno.

Prima di discutere di un argomento all'ordine del giorno, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata o, se pur discussa, non sia oggetto di votazione ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia il C.I.S. a maggioranza con votazione palese.

ARTICOLO 26 - INTERVENTO PER "FATTO PERSONALE"

Il consigliere che, durante la discussione, ritenga di essere stato offeso relativamente alla sua condotta o si senta attribuire fatti ritenuti non veri, ha diritto di chiedere la parola per "fatto personale", interrompendo la discussione. Il consigliere ha 2 minuti di tempo per illustrare i motivi del suo intervento.

Il consigliere, che ha provocato con le sue dichiarazioni la richiesta "per fatto personale", può rispondere per non più di 2 minuti.

ARTICOLO 27 - RELAZIONI DI MAGGIORANZA E DI MINORANZA

Qualora i componenti della Giunta o delle commissioni non concordino circa le caratteristiche e gli elementi delle relazioni per il Consiglio, è possibile la presentazione di due relazioni :

* una di maggioranza;

* una di minoranza.

ARTICOLO 28 - SVOLGIMENTO DELLE DISCUSSIONI

Il dibattito su ciascun argomento è preceduto da una relazione completa e dettagliata.

Successivamente, secondo l'ordine con cui viene fatta richiesta al Presidente, si alternano gli interventi dei consiglieri, ciascuno dei quali ha diritto di parola, una prima volta, per un tempo massimo

di 3 minuti.

Segue la risposta del relatore, per un tempo massimo di 10 minuti; quindi ciascun consigliere ha facoltà di intervenire per altri 3 minuti. Al termine il relatore svolge le proprie conclusioni, che non potranno durare più di 5 minuti.

Dopo l'intervento conclusivo del relatore, ciascun consigliere ha diritto ad un ulteriore intervento di 1 minuto per la dichiarazione di voto.

ARTICOLO 29 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

Il Presidente può interrompere chi sta parlando, per richiamo al rispetto del regolamento e alla durata degli interventi. Il Presidente, dopo due richiami, priva della parola, fino alla fine della trattazione dell'argomento, il consigliere che turba l'ordine della riunione.

Se quest'ultimo contesta tale decisione, decide il Consiglio, senza discussione, in forma palese.

CAPO VI - DELIBERAZIONI E OPERAZIONI DI VOTO

ARTICOLO 30 - DICHIARAZIONE DI VOTO

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, hanno luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse, nessuno può avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.

ARTICOLO 31 - DELIBERAZIONI

Le deliberazioni consentono al C.I.S. di compiere degli atti (adottare provvedimenti di carattere amministrativo, esprimere un parere, approvare regolamenti, formulare richieste o quesiti, autoconvocarsi, ecc..) e sono immediatamente esecutive dopo l'approvazione. Anche in caso di mancata approvazione contestuale del verbale le delibere risultano esecutive, purché controfirmate dal segretario del C.I.S. e dal Presidente che ne attestano la validità.

Le delibere sono approvate con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, nel computo dei quali non vanno considerati gli astenuti e i voti nulli.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione può avvenire solo a discussione conclusa e va salvaguardato il principio della contestualità tra discussione e votazione.

La definizione dei tempi e dei modi di attuazione delle delibere compete alla Giunta Esecutiva.

Spetta al Dirigente Scolastico l'emanazione del formale provvedimento.

E' legittima la deliberazione adottata in ordine ad una materia non specificatamente indicata all'O.d.G., allorché risulti per certo che tutti i componenti del consiglio erano preparati per discutere l'argomento e lo hanno discusso deliberando all'unanimità.

ARTICOLO 32 - ATTI DELIBERATIVI IRREGOLARI E/O ILLEGITTIMI

Nel caso di atti deliberativi irregolari e/o illegittimi, cioè difformi dal contenuto delle norme e delle disposizioni di diritto scolastico, il Dirigente Scolastico suggerirà al consiglio il riesame, segnalandone le ragioni di invalidità. Se le delibere sono riconfermate dal C.I.S., non se ne può richiedere un ulteriore riesame.

ARTICOLO 33 - VOTAZIONE

Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano o per appello nominale, a giudizio insindacabile del Presidente.

Sugli argomenti riguardanti la vita privata o la riservatezza delle persone fisiche, o su proposta approvata dalla maggioranza dei presenti, si procede a scrutinio segreto.

La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate. Si procederà ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

ARTICOLO 34 - ORDINE DELLE VOTAZIONI

Ogni proposta comporta una distinta votazione. I voti devono essere raccolti a discussione conclusa e non possono essere espressi in sedute diverse da quella in cui è avvenuta la discussione.

Le votazioni avvengono su ciascun argomento nel seguente ordine :

- a) richieste di non trattare un argomento o di rinviarlo ad altra seduta;
- b) proposte di emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi votate singolarmente;
- c) i testi emendati e modificati vengono votati successivamente nella loro forma definitiva.

CAPO VII - VERBALE D'ADUNANZA

ARTICOLO 35 - SEGRETARIO VERBALIZZATORE

In apertura di seduta il Presidente nomina tra tutti i presenti il segretario verbalizzatore.

ARTICOLO 36 - VERBALE

E' documento giuridico in mancanza del quale è nulla l'attività dell'organo.

Deve riferire sinteticamente sullo svolgimento della seduta e riprodurre, nella maniera più fedele e più obiettiva possibile, le fasi salienti della discussione e i risultati delle votazioni.

E' data facoltà ai consiglieri di dettare testualmente o di consegnare in forma scritta le dichiarazioni perché vengano riprodotte nel verbale.

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'ordine del giorno).

Per ogni punto all'ordine del giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti se il voto è palese; numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, bianche e nulle se il voto è a scrutinio segreto).

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.

I verbali delle sedute del C.I.S. sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate progressivamente e firmate dal Dirigente Scolastico per la vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente per anno scolastico.

I verbali delle sedute del C.I.S. possono:

- a) essere redatti direttamente sul registro;
- b) se dattiloscritti, i fogli devono essere incollati sulle pagine dell'apposito registro, apponendo una bollatura a margine e le firme del Presidente e del segretario.

E' possibile incollare sul registro dei verbali eventuali documenti allegati. Affinchè non possano essere sostituiti si devono apporre una bollatura a margine e le firme del Presidente e del segretario, di traverso sul lembo.

ARTICOLO 37 - REDAZIONE DEL VERBALE

Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile, per ragioni di tempo, si approverà dell'inizio della seduta ordinaria immediatamente successiva.

ARTICOLO 38 - CANCELLATURE

Le cancellature devono mantenere leggibile ciò che viene rettificato e devono essere controfirmate dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 39 - APPROVAZIONE DEL VERBALE

Al termine della seduta, nel caso di verbale contestuale, o all'inizio della seduta successiva, il verbale deve essere letto, approvato e sottoscritto. La formale regolarità del verbale è garantita dalle firme del Presidente e del segretario verbalizzatore.

ARTICOLO 40 - PRECISAZIONI ED AGGIUNTE

Prima dell'approvazione del verbale, ciascun consigliere potrà richiedere precisazioni o aggiunte relative all'andamento generale dei lavori e/o ai propri interventi, che dovranno essere riportate: come postille aggiuntive al verbale o nel verbale della seduta successiva.

ARTICOLO 41 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

La pubblicità degli atti del C.I.S. deve avvenire mediante affissione, nell'apposito albo dell'Istituto, della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L'affissione avviene entro il termine massimo di 8 giorni da quello in cui si è svolta la seduta. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di almeno 10 giorni. I verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati nell'ufficio del DSGA e sono esibiti a chiunque ne abbia titolo e ne faccia richiesta.

La copia delle deliberazioni da affiggere all'albo sarà consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del Consiglio. Il Dirigente Scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

CAPO VIII - INTERVENTI DI ESPERTI E COMMISSIONI

ARTICOLO 42 - INTERVENTO DI ESPERTI

Il C.I.S. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori.

ARTICOLO 43 - COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE, COMPITI E DURATA DEL MANDATO

Il C.I.S. può deliberare la costituzione di commissioni per attività di studio, ricerca e proposta su specifici argomenti. Tali commissioni hanno poteri di iniziativa per proposte di deliberazioni nelle materie di competenza.

Il numero dei componenti, la composizione, i compiti e la durata del mandato vengono definiti ogni volta dal C.I.S..

Delle commissioni nominate dal C.I.S. possono far parte, oltre ai membri del consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente.

Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.

Ogni consigliere può partecipare a non più di due commissioni. I componenti delle commissioni possono accedere agli atti ed ai documenti attinenti l'oggetto dell'attività.

Le conclusioni sono poste all'O.d.G. della prima seduta del C.I.S. successiva alla loro consegna al

Presidente del C.I.S..

ARTICOLO 44 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

La prima riunione sarà convocata dal Presidente del C.I.S. e deve aver luogo entro 15 giorni dalla delibera di costituzione. In tale occasione viene eletto il coordinatore a maggioranza relativa dei componenti.

Le successive riunioni vengono convocate dal coordinatore con le modalità previste per le adunanze del C.I.S. all'articolo 14.

In caso di assenza del coordinatore, il componente più anziano di età provvede a sostituirlo.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le proposte sono approvate qualora ottengano la maggioranza dei voti validamente espressi.

L'avviso di convocazione con il relativo O.d.G. è inviato per conoscenza anche al Presidente del C.I.S. ad alla Giunta Esecutiva.

L'ordine del giorno è predisposto dal coordinatore, tenendo conto anche di quanto segnalato per iscritto dalla Giunta Esecutiva, dal C.I.S., dal Collegio dei Docenti, dal Comitato degli studenti o dall'assemblea dei rappresentanti di classe, dal Comitato dei genitori e da almeno 1/5 del personale ATA.

CAPO IX - REGOLAMENTO

ARTICOLO 45 - ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE, INTEGRAZIONI

Il presente regolamento, approvato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto del C.I.S., entra in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione. Il C.I.S. può modificare il regolamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

ARTICOLO 46 - PUBBLICITA'

Del presente regolamento verrà consegnata copia a ciascuno dei componenti del C.I.S., al Collegio dei Docenti, agli organismi rappresentativi di studenti, genitori, al personale A.T.A. ed alla R.S.U..

Copia del regolamento sarà permanentemente affissa all'albo dell'Istituto.

DELIBERA N.278 DEL 27 MAGGIO 2005

f.to IL PRESIDENTE DEL C.I.S.
(Signor Gaetano Ravalli)